



Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione
Servizio Vigilanza fondi pensione *LE*
Servizio Legale e contenzioso *EW*

Ai fondi pensione preesistenti

Alle società al cui interno sono istituiti
fondi pensione preesistenti

LORO SEDI

Roma, **02 MAR. 2012**

Prot. n. **868**

Trasmissione via e-mail

**Oggetto: Adeguamento al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 –
Precisioni in materia di banca depositaria**

Com'è noto il DM 10 maggio 2007, n. 62 disciplina l'adeguamento dei fondi pensione preesistenti alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, secondo quanto previsto dall'art. 20, comma 2, dello stesso decreto legislativo.

In tale ambito, l'art. 5, comma 6, del DM n. 62 del 2007 stabilisce, tra l'altro, che i fondi pensione preesistenti adeguano i propri statuti alle disposizioni dell'art. 7 del d. lgs. n. 252 del 2005, entro cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, ove compatibili con il modello gestionale adottato. Il termine scade il prossimo 31 maggio.

In relazione a detto adempimento, si osserva che l'art. 7, comma 1, del d. lgs. n. 252 del 2005 prevede che *“le risorse dei fondi, affidate in gestione, sono depositate presso una banca distinta dal gestore che presenti i requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”*.

Sulla base di tale formulazione, l'adeguamento alle norme in materia di banca depositaria di cui allo stesso art. 7 risulta senz'altro obbligatorio nelle ipotesi in cui la gestione delle risorse sia affidata ai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, dello stesso d. lgs. n. 252 del 2005.

Oltre a ciò, nella definizione del rapporto contrattuale con la banca depositaria potrà essere utile tenere anche conto dell'ulteriore contributo di informazioni che la banca depositaria potrebbe fornire nell'alimentazione del sistema di verifica e controllo della gestione del fondo.

Diversamente, l'obbligo di avvalersi di una banca depositaria non sussiste per i fondi preesistenti, sia interni sia dotati di soggettività giuridica, che continuino a gestire direttamente le risorse a norma dell'art. 5, comma 1, del citato DM n. 62 del 2007 (ovvero che, ai sensi della medesima disposizione, si avvalgano della possibilità di gestione mediante contratti assicurativi di cui ai Rami vita I, III e V).

In tal senso vengono dunque confermati gli Orientamenti interpretativi espressi dalla Commissione in materia di fondi pensione preesistenti nel novembre 1997. In tali Orientamenti, adottati nella vigenza di una previsione sostanzialmente analoga a quella sopra richiamata, contenuta nell'art. 6-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è stato infatti evidenziato che l'istituto della banca depositaria si presenta come un necessario corollario dell'adozione dei modelli di gestione tipici dei fondi di più recente istituzione, quali allora canonizzati nel decreto legislativo n. 124 del 1993 e ora confermati nel decreto n. 252 del 2005.

Cionondimeno, per i fondi che continuino a gestire direttamente le risorse resta necessario che vengano comunque adottate modalità operative in linea con l'obiettivo di una sana e prudente gestione. A tale stregua, si ritiene utile che, stante l'esigenza di assicurare l'adeguatezza della propria organizzazione e capacità operativa rispetto alle caratteristiche della politica di investimento adottata, detti fondi considerino, anche alla luce di una valutazione prospettica della propria attività, se sia opportuno avvalersi di una banca depositaria o se possa ritenersi sufficiente l'adozione di presidi per la custodia del portafoglio mobiliare, ferma restando l'esigenza di processi operativi adeguati a consentire al fondo lo svolgimento di una costante attività di verifica della gestione finanziaria. Per tale eventualità, si reputa utile precisare che, per i fondi interni bancari, nulla osta a che la funzione di custodia venga esercitata dalla banca istitutrice.


Si richiama l'attenzione dei soggetti in indirizzo sulla circostanza che la sussistenza o meno dell'obbligo di avvalersi della banca depositaria va verificato guardando al modello gestionale proprio dei singoli comparti o sezioni in cui il fondo è eventualmente articolato.

Al riguardo, i casi in cui per la gestione delle risorse di un singolo comparto o sezione venga utilizzato un modello misto (vale a dire che soltanto una parte del portafoglio è affidata a un gestore esterno) vanno assimilati a casi di gestione in convenzione, con la conseguenza che l'intero patrimonio mobiliare dovrà essere

affidato alla medesima banca depositaria, al fine di consentire alla stessa di esercitare correttamente le funzioni affidatele dalla legge.

Nell'occasione, si ricorda infine che le risorse dei fondi, affidate in gestione, devono essere depositate presso un'unica banca depositaria (come anche chiarito da questa Commissione nello Schema di statuto per i fondi pensione negoziali adottato con deliberazione del 31 ottobre 2006). Più in generale, si ritiene conforme al principio di sana e prudente gestione che, anche in assenza dell'obbligo di avvalersi di una banca depositaria, i fondi pensione limitino la dispersione delle proprie attività tra diversi soggetti o diversi conti correnti o conti di deposito titoli, privilegiando un modello organizzativo tendenzialmente accentrato, sia con riguardo all'intero portafoglio, compresa la quota di investimento detenuta in liquidità, sia con riguardo alla quota di liquidità eventualmente detenuta per il finanziamento della gestione amministrativa.

Distinti saluti.

Il Presidente

(Antonio Finocchiaro)